



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Lettera Circolare
Prot. n. DCPST/A4/RS/ 5000

Roma, 28/XII/2007

Alle DIREZIONI REGIONALI ED INTERREGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- LORO SEDI

Ai COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO

- LORO SEDI

e, per conoscenza:

Alle PREFETTURE – UTG

- LORO SEDI

OGGETTO: Gestione della sicurezza nelle attività a rischio di incidente rilevante.

I recenti incidenti occorsi presso stabilimenti a rischio di incidente rilevante richiamano l'attenzione sulla necessità di una accurata e concreta attuazione di tutte le norme vigenti in materia di gestione della sicurezza.

Nel settore in argomento, l'art.7 del D.Lgs.334/99 in materia di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e il D.M.9 agosto 2000, recante "Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza", stabiliscono i fondamenti di una struttura organizzativa gestionale che consenta di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e di garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente, anche in contesti lavorativi riconosciuti particolarmente critici.

Le stesse considerazioni hanno portato il legislatore del decreto del Ministro dell'Interno 9 maggio 2007, recante "Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio", ad evidenziare come l'adozione di una metodologia cosiddetta prestazionale, *basandosi sull'individuazione delle misure di protezione effettuata mediante scenari di incendio valutati ad hoc, richiede, affinché non ci sia una riduzione del livello di sicurezza prescelto, un attento mantenimento nel tempo di tutti i parametri posti alla base della scelta sia degli scenari che dei progetti. Conseguentemente è necessario che venga posto in atto un sistema di gestione della sicurezza antincendio definito attraverso uno specifico documento presentato all'organo di controllo fin dalla fase di attivazione del progetto e da sottoporre a visite periodiche* (cfr. punto 5.1 dell'Allegato).

In ragione di quanto esposto, si chiarisce che nel caso di attività a rischio di incidente rilevante, soggette o meno a presentazione del rapporto di sicurezza, il sistema di gestione della sicurezza antincendio di cui all'art.6 del D.M. 9 maggio 2007, deve essere inteso e verificato come facente parte dell'intero sistema di gestione della sicurezza di cui all'art.7 del D.Lgs.334/99, elaborato e reso operativo dal gestore secondo le sopra citate linee guida.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Nell'ambito di tale sistema devono trovare attuazione, tra gli altri, i disposti stabiliti dal D.M.16 marzo 1998 ai fini della definizione dei requisiti minimi di informazione, formazione e addestramento per tutto il personale coinvolto in attività rilevanti ai fini della sicurezza, proprio o di terzi, fisso od occasionale, nonché quelli di cui D.M.10 marzo 1998, emanato in attuazione dell'art.13, comma 1, del D.Lgs.626/94, al fine di definire i criteri generali di sicurezza antincendio e quelli per la gestione dell'emergenza nel luogo di lavoro.

La pianificazione gestionale e la corretta attuazione di tutto il sistema riveste un ruolo imprescindibile per l'esercizio di attività complesse quali quelle a rischio di incidente rilevante. In ragione di ciò, l'art.27 del D.Lgs.334/99 fissa le sanzioni per i casi di omissioni relative alla mancata redazione del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti o alla mancata attuazione del sistema di gestione della sicurezza.

E', pertanto, evidente che il sistema di gestione della sicurezza dovrà costituire elemento fondamentale di valutazione anche nei casi in cui - come stabilito dal Consiglio di Stato con il parere n.4097/2003, nel quale viene attribuita alle *disposizioni in materia di "sostanze infiammabili" contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e nel relativo regolamento di esecuzione una valenza di normativa residuale, applicabile solo in mancanza di apposite disposizioni in materia* - il Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi di cui all'art.20 del D.P.R.577/82, nella composizione integrata da un funzionario della Pubblica Sicurezza, sia chiamato ad esprimere il parere richiesto dal Ministero delle Infrastrutture al Ministero dell'Interno ai fini del rilascio della concessione per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti e depositi costieri di oli minerali (L.C. Prot.n. DCPST/A4/RS/2600 dell'11 novembre 2004).

In vista del trasferimento alle regioni delle competenze amministrative nel settore delle attività a rischio di incidente rilevante, si raccomanda ogni possibile cura e tempestività nello svolgimento dei compiti di istituto che, per tutte le attività a rischio di incidente rilevante, devono essere comprensivi di quelli di controllo e vigilanza, attribuiti dallo stesso Consiglio di Stato con il parere n.3510/2003.

Ad ogni buon fine, si riassumono, di seguito, le procedure da applicare per la valutazione delle attività industriali a rischio di incidente rilevante, evidenziando gli aspetti connessi alla verifica dei sistemi di gestione.

STABILIMENTI SOGGETTI A PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI SICUREZZA

Per gli stabilimenti che, in ragione dei quantitativi di sostanze pericolose detenute, sono soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art.8 del D.Lgs.334/99 - fino al trasferimento alle regioni delle competenze amministrative in attuazione dell'art.72 del D.Lgs.112/98 - si applicano le procedure stabilite con il D.M. 19 marzo 2001.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Tali procedure subordinano il rilascio del certificato di prevenzione incendi alla conclusione del procedimento di valutazione del rapporto di sicurezza di cui all'art.21 del D.lgs.334/99 svolto dal Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi, integrato ai sensi dell'art.19 dello stesso D.Lgs.334/99.

Si ricorda che, nel corso dell'attività istruttoria finalizzata alla valutazione del rapporto di sicurezza, devono essere effettuati specifici sopralluoghi (cfr. art.21, comma 5-bis), durante i quali il gestore è tenuto a rendere disponibile, tra l'altro, il documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (cfr.art.7, comma 4).

Si richiama, altresì, l'attenzione sulla inapplicabilità dei procedimenti di deroga e del ricorso alla "perizia giurata" sulla quale la Commissione Europea ebbe a formulare uno specifico rilievo nell'ambito della procedura di infrazione 2003/2014, avviata per recepimento non conforme della direttiva 96/82/CE, in quanto l'esercizio di attività complesse e potenzialmente pericolose, quali quelle in esame, non può prescindere da una attenta valutazione basata sulla completa analisi finalizzata al controllo dei pericoli di incidente rilevante.

STABILIMENTI NON SOGGETTI A PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI SICUREZZA

Per gli stabilimenti soggetti al D.Lgs.334/99 che, in ragione dei quantitativi di sostanza pericolosa detenuta, non sono tenuti alla presentazione del rapporto di sicurezza, ma devono, comunque, adottare ed attuare il sistema di gestione della sicurezza, il certificato di prevenzione incendi deve essere rilasciato secondo quanto previsto dal D.P.R. 37/98 e dal D.M. 4 maggio 1998.

In alternativa, il gestore potrà scegliere di applicare l'approccio prestazionale di cui al D.M. 9 maggio 2007 che, fermo restando quanto chiarito in precedenza sul sistema di gestione della sicurezza antincendio, potrà costituire un utile supporto per la valutazione dell'intera attività o per unità operative non regolate da specifiche disposizioni antincendio.

Trattandosi comunque di attività di tipo complesso, il competente Comando Provinciale VF - in conformità di quanto previsto dall'art.16, comma 3, del D.Lgs.139/06 - acquisirà le valutazioni del Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione incendi di cui al D.P.R.577/82, per l'espressione del parere di conformità sui progetti.

A tal fine, il Comitato - che si potrà avvalere anche in questo caso di specifiche visite tecniche - dovrà porre particolare cura nell'esame degli aspetti gestionali, anche con riferimento agli obblighi connessi all'esercizio dell'attività dettati dall'art.5 del D.P.R.37/98.

Si confida nell'attuazione di quanto indicato rappresentandone la rilevanza ai fini della prevenzione e del controllo degli incidenti rilevanti.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
DIRIGENTE GENERALE - CAPO DEL C.N.VV.F.
(MAZZINI)

(MAZZINI)